



**REQUISITI PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI PER IL LAVORO: TITOLI
DI STUDIO E QUALIFICHE PROFESSIONALI - PROFESSIONALITÀ AGGIUNTIVE
E INTEGRATIVE RISPETTO AI REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO DEI
SOGGETTI DI CUI ALLA DGR N. 1959/2026**

1. PREMESSA

La Legge regionale n. 17/2002 e ss.mm. ha disposto in merito al sistema regionale dei servizi per il lavoro prevedendo in particolare che la Giunta regionale disciplina i criteri ed i requisiti per la concessione, la sospensione e la revoca dell'accREDITAMENTO, nonché le modalità per la formazione e l'aggiornamento di un apposito elenco dei soggetti accreditati, tenendo conto del raccordo con il sistema regionale di accREDITAMENTO per la formazione professionale di cui all'art. 33 della L.R. n. 12/2003 e ss.mm..

In attuazione di quanto disposto dalla Legge regionale n. 5/2011 deliberazione di Giunta regionale n.1959/2016 è stata approvata la disciplina in materia di AccREDITAMENTO dei Servizi per il Lavoro ed in particolare all'allegato 2) "L'accREDITAMENTO dei servizi per il lavoro dell'Emilia-Romagna" ha definito i criteri e i requisiti per la concessione dell'accREDITAMENTO dei servizi per il lavoro.

Il dispositivo di accREDITAMENTO individua le prestazioni realizzabili dai soggetti che si accREDITANO aggregandole in "Area di accREDITAMENTO 1" e "Area di accREDITAMENTO 2" e definisce i "Requisiti per l'accREDITAMENTO" tra i quali i requisiti relativi al personale per soggetto giuridico e per sede operativa individuando nello specifico, tra gli altri, i seguenti ruoli.

- «Esperto di orientamento»
- «Esperto di start up di impresa»
- «Esperto del mercato del lavoro»

La delibera di Giunta regionale n. 1959/2016, come modificata dalla deliberazione di Giunta regionale n.411/2018, prevede che in fase di prima attuazione i ruoli sopra indicati possono essere ricoperti da figure di «Esperti del mercato del lavoro»;

Il dispositivo di accREDITAMENTO specifica le prestazioni che assicura l'«Esperto del mercato del lavoro» ed in particolare:

- Area 1. Prestazioni per le persone: Erogazione di informazioni, Incontro domanda/offerta di lavoro, Consulenza e promozione della

mobilità professionale, Accompagnamento al lavoro e alla formazione, Formalizzazione e certificazione delle competenze e Prestazioni per i datori di lavoro: Erogazione di informazioni, Consulenza e supporto alla soddisfazione del fabbisogno professionale, Incontro domanda/offerta di lavoro.

- Area 2 Prestazioni per le persone: Supporto all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili. Realizza le diverse attività comprese nella prestazione indicata, e in particolare può svolgere la funzione di tutoraggio necessaria a supportare l'inserimento lavorativo e l'inclusione sociale delle persone fragili e vulnerabili;

Lo stesso dispositivo specifica in particolare che per la copertura del ruolo di «Esperto del mercato del lavoro» sono richieste competenze professionali maturate nello svolgimento di attività analoghe a quelle individuate per almeno 3 anni negli ultimi 6.

Al fine di garantire la piena attuazione del Piano Regionale di Attuazione del Programma GOL, nonché della programmazione del Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità, assicurando alle persone in cerca di occupazione di poter fruire in qualità e con tempestività delle prestazioni per il lavoro, i soggetti accreditati sono impegnati a rafforzare le proprie dotazioni di professionalità.

Ritenuto opportuno, fermi restando i requisiti di personale previsti per l'ottenimento e il mantenimento dell'accreditamento, disporre relativamente ai requisiti delle professionalità aggiuntive che possono erogare le prestazioni a favore delle persone e delle imprese.

I requisiti delle professionalità aggiuntive sono di seguito specificati e definiti con l'obiettivo di:

- permettere ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro di dotarsi di professionalità, adeguate in termini quantitativi e qualitativi, ad erogare alle persone le prestazioni previste dal Programma GOL;
- sostenere le persone nel conseguimento di una qualifica professionale di "orientatore" accompagnando l'esperienza professionale, adeguatamente sostenuta dalla supervisione di un tutor aziendale, alla frequenza di un percorso formativo formale;
- ampliare le opportunità di inserimento lavorativo delle persone che abbiano acquisito una laurea triennale e/o magistrale coerente con le conoscenze e capacità descritte per il ruolo di "esperto del mercato del lavoro" nonché con il ruolo di "esperto di orientamento";

2. REQUISITI FORMATIVI: TITOLI DI LAUREA

Possono ricoprire i ruoli di esperto di orientamento e esperto del mercato del lavoro e pertanto erogare le prestazioni per il lavoro

nella responsabilità di un soggetto accreditato al lavoro - Area 1. e/o Area 2. Ai sensi della delibera di giunta regionale n. 1959/2016, le persone che, indipendentemente dal numero di anni di esperienza siamo in possesso di una delle seguenti lauree:

Lauree triennali

- L-19 Scienze dell'educazione e della formazione
- L-24 Scienze e tecniche psicologiche
- L-39 Servizio sociale
- L-40 Sociologia

Lauree magistrali

- LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi
- LM-51 Psicologia
- LM-55 Scienze cognitive
- LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua
- LM-85 Scienze pedagogiche
- LM-87 Servizio sociale e politiche sociali
- LM-88 Sociologia e ricerca sociale
- LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education.

3. REQUISITI FORMATIVI: ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE AD UN PERCORSO FORMATIVO FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DI UNA QUALIFICA PROFESSIONALE REGIONALE DI ORIENTATORE

Possono ricoprire i ruoli di esperto di orientamento e/o esperto del mercato del lavoro e pertanto erogare le prestazioni per il lavoro nella responsabilità di un soggetto accreditato al lavoro - Area 1. e/o Area 2. ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 1959/2016 le persone:

- occupate, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, nei servizi privati accreditati al lavoro ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1959/2016;
- in possesso di un titolo di studio o qualificazioni di livello EQF non inferiore al 4°;
- iscritte e frequentanti un percorso formativo per il conseguimento di una qualifica professionale di "Orientatore" autorizzato dalla Regione.

Al fine di garantire anche in fase di partecipazione al percorso di esercitare il ruolo previsto il soggetto accreditato al lavoro dovrà garantire l'individuazione di un tutor aziendale.

Il tutor aziendale dovrà garantire:

- la collaborazione e il confronto in fase di erogazione con il tutor didattico (individuato dall'ente di formazione responsabile del percorso formativo autorizzato, al fine di garantire l'efficacia del percorso formativo e il conseguimento degli obiettivi di apprendimento attesi al termine;
- il tutoraggio e l'accompagnamento nel contesto di lavoro ed in particolare la supervisione delle persone nell'esercizio del proprio ruolo e pertanto nell'erogazione delle prestazioni per il lavoro fino al conseguimento della qualifica professionale.